


## Statuto dell'associazione sportiva dilettantistica "GOLF DEL CERVINO a.s.d. "

### Articolo 1 – Denominazione e sede


- a) E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ente non commerciale - senza fini di lucro, disciplinata ai dell'art 148 TUIR, dell'art 90 L. 289/2002, del D.Lgs 36/2021 e D.Lgs 163/2022 loro successive integrazioni modificazioni e relativi decreti attuativi, denominata "GOLF DEL CERVINO - Associazione Sportiva Dilettantistica" ovvero per brevità anche "GOLF DEL CERVINO a.s.d." qui di seguito definita come Associazione.  
L'associazione, nell'adozione del presente statuto, avvierà, presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tutte le procedure necessarie e correlate alla presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica.
- b) L'Associazione ha sede (anche operativa) in VIA CIRCONVALLAZIONE N. 18 - 11028 VALTOURNENCHE (AO)
- c) Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato

### Articolo 2. Principi normativi e Scopo

- a) L'Associazione «GOLF DEL CERVINO ASD» è un'associazione apolitica, senza alcun fine di lucro ed è regolata, oltre che dal proprio statuto, per ogni effetto, dagli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile, ovvero dagli art.12 e seguenti del Codice Civile nel caso di riconoscimento della personalità giuridica, dell'art.90, comma 18, n.1 della Legge n°289/2002, dai disposti del D.Lgs 36/2021 e D.Lgs 163/2022. L'Associazione, inoltre, aderisce agli Enti Federali, al Coni e agli Enti di Promozione sportiva :
- ◆ con l'obbligo all'adeguamento e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI dalle rispettive Federazioni Sportive e/o di altro Ente Nazionale di promozione Sportiva cui l'associazione potrà aderire
  - ◆ accettando ed applicando esplicitamente nello Statuto, i regolamenti e le disposizioni ovvero quanto deliberato dagli stessi competenti organi del CONI, del Comité International Olympique (C.I.O.) e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del Comitato Paralimpico Italiano (C.I.P.) e dell'International Wheelchair and Amputee Sports Federation (I.W.A.S.), dalle Federazioni e di altro Ente Nazionale di promozione Sportiva (art.90, comma 18, n.3 e 7 della Legge n°289/2002) e sempre nel rispetto delle disposizioni di cui ai D.Lgs 36/2021 e D.Lgs 163/2022. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate
  - ◆ accettando eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione Italiana Golf dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- il tutto in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri

A circular stamp with illegible text inside, overlaid with a large, bold handwritten signature.

fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

- b) L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. ovvero di altro organo che, per legge, potrà essere preposto a tale funzione.
- c) L'Associazione, ai fini dell'oggettiva qualificazione come "ente no-profit/ente non commerciale" si propone:
- di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona
  - di non effettuare la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio
  - riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione **democratica**, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione individuando lo sport, quale strumento per l'attività solidaristica e di interesse generale, per migliorare i rapporti interpersonali e la qualità della vita degli aderenti
- d) L'Associazione ha come oggetto della propria attività:
- I. l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica (per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività) la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ricreativa e culturale della disciplina GOLF;  
anche mediante la formazione e la preparazione di squadre in tale disciplina sportiva con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. dalla Federazione Italiana GOLF ed anche degli Enti di promozione Sportiva cui l'Ente intenderà affiliarsi
  - di privilegiare l'attività dei volontari come qualificante dell'Ente stesso valorizzando i principi di gratuità con le tutele opportune per lo status del volontario
  - II. Realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le discipline la cultura dello sport nella disciplina del GOLF mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;
  - III. Promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età;
  - IV. Favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi anche costituendo sezioni per le attività di maggior partecipazione;
  - V. L'Associazione può istituire altri rami dell'attività fisica e sportiva, oltre a quanto previsto al primo comma con delibera del Consiglio direttivo e con ratifica dell'Assemblea generale degli associati.
- e) L'Associazione a corredo delle attività principali sportive potrà altresì svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti dall'autorità governativa, anche, e non solo, al fine
- 

di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità, e a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- I. Svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del GOLF in diretta attuazione degli scopi associativi per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline promosse;
- II. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato o a qualsiasi altro titolo e gestire strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive sopra indicate
- III. Attuare servizi e strutture che fungono da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali club-house, sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteca;
- IV. Promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche e ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
- V. Svolgere attività commerciali comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.
- VI. Gestire, previa delibera del Consiglio direttivo, un posto di somministrazione bevande e alimenti.
- VII. Essa potrà inoltre gestire, promuovere, partecipare a concorsi privati e pubblici, appalti per attività ricreative, culturali, assistenziali o di promozione turistica didattica e sportiva in qualsiasi parte del territorio nazionale ed estero e sotto qualsiasi forma.

Di tali attività si dovrà provvedere alle opportune specifiche indicazioni nella predisposizione ed approvazione del Bilancio annuale dell'Associazione

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la associazione potrà, altresì favorire l'estensione di cui sopra attraverso forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche con analoghe finalità. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro somministrando alimenti e bevande. Si impegna, a tal fine, a tesserare all'ente di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.


### Articolo 3 - Durata

- a) La durata della associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### Articolo 4 - Soci e Volontari

- a) Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne di qualunque età, dotati di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Golf e dei suoi Organi.
- b) Con la presentazione della domanda di adesione le persone dichiarano
  - di accettare gli articoli dello Statuto, del Regolamento interno (se eventualmente istituito) e del codice etico sportivo adottato dall'Ente



- di condividere gli scopi dell'associazione, usufruendone delle attività
  - di impegnarsi a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse.
  - di impegnarsi a versare la quota associativa e le quote per l'eventuale adesione alle attività specifiche proposte dall'associazione
- c) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
- d) L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero nel caso di minore con le modalità meglio identificate al successivo art. 7. Minorenni, nella quale dovranno essere specificate le complete generalità dell'associato. In base alle disposizioni di legge 196/03 e del Regolamento UE 679/2016 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione. Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente dell'Associazione entro trenta giorni.
- e) Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
- f) All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
- g) I soci sono titolari di uguali diritti nel rapporto associativo ed hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
- h) Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi ma solo per trasferimento a causa di morte ma comunque non rivalutabili
- i) Sono identificate tre tipologie di soci:
- Soci ordinari**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci ordinari è illimitato.
- Nel caso in cui partecipino alle attività dell'Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale che potrà partecipare alle assemblee in rappresentanza del minore.
- Soci sostenitori**: i soci sostenitori sono completamente equiparati ai soci ordinari, la sola distinzione è data dalla quota associativa che può essere fino a cinque volte superiore a quella dei soci ordinari.
- Soci onorari**: quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e
- 

potranno partecipare alle assemblee con diritto consultivo ma non deliberativo. I servizi erogati dall'Associazione nei confronti degli stessi non godranno delle agevolazioni fiscali previste per legge dal D.Lgs 460/97.


Con riferimento alle categorie su menzionate si specifica in dettaglio la possibilità che i Soci possano prestare gratuitamente la propria opera ed in tal caso si qualificano come Soci.

**Volontari** il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione nel perseguire le finalità di cui al precedente art 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- i) I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci ovvero nei maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni ma che non rinnovano il sodalizio mediante il versamento della quota annuale entro e non tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale di ogni anno, saranno considerati soci dimissionari il tutto come disciplinato al successivo art 6 del presente statuto
- j) L'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.
- k) La perdita della qualifica di socio avviene in seguito a decesso, recesso, esclusione ovvero a quanto previsto al successivo art 6.
- l) Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello comunicato per iscritto dall'Associato e riportato nel relativo libro, fatte salve le successive variazioni comunicate nella stessa forma.

#### Articolo 5 - Diritti dei soci

- a) Come già espresso al precedente punto 4 lett g) tutti i soci maggiorenni hanno uguali diritti ed obblighi verso l'associazione, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Per i soci minorenni i diritti associativi di elettorato passivo ed attivo saranno esercitati per tramite del soggetto che ne ha presentato o sottoscritto la domanda di adesione al sodalizio come specificato nel successivo art 7) Minorenni.
- b) La associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Potrà in ogni caso anche erogare compensi a terzi, premi, indennità e/o rimborsi spese nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della L. 133/99 ovvero art 90 L. 289/2002 e art 67 lett. m del TUIR successive modificazioni, di apposite leggi o regolamenti sia emanati dallo statuto che dal CONI e/o dagli Enti Federali o EPS, in base oltre che dalle normative specifiche del settore, sulla base delle indicazioni prese dal Consiglio Direttivo purché detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.



- c) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui alla comma 2 del successivo art. 13
- d) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ove istituito.
- e) I soci possono aderire a più sezioni a seconda dell'attività che vogliono praticare
- f) I soci sono tenuti a versare la quota associativa annua stabilita dal consiglio direttivo per ciascuna sezione di appartenenza. Il contributo integrativo non ha alcun effetto sulla qualifica di Socio e sui diritti di elettorato passivo o attivo dello stesso

#### Articolo 6 - Decadenza dei soci

- a) I soci cessano di appartenere alla associazione nei seguenti casi:
  - dimissione volontaria;
  - morosità:
    - protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesto formalmente da parte del Consiglio Direttivo
    - ovvero oltre tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale precedente;
  - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, ovvero dall'Organo di Disciplina di prima istanza quando questo è costituito, ai sensi del successivo art 21, per disposizioni di norme o regolamenti delle Federazioni Sportive del CONI o degli EPS cui l'Associazione aderisce, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - scioglimento della associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.
  - decesso.
- b) Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo o dall'Organo di Disciplina di Prima Istanza di cui al precedente comma deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.  
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Nel corso della valutazione di appello deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.  
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea di cui al punto successivo.
- c) Il provvedimento di espulsione assunto dall'Organo preposto e confermato dall'Organo di Disciplina di Seconda istanza è sottoposto alla ratifica in via definitiva all'assemblea ordinaria nella prima riunione utile.
- d) L'associato radiato con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso.
- e) L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulteriori comunicazioni al Socio inadempiente
- f) I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione,




non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### Articolo 7 - Minorenni

- a) La richiesta di adesione all'Associazione e di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
- b) Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere associato e tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
- c) I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere associati e tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi a) e b).
- d) Il tesseramento di cui al comma c) resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
- e) I minorenni saranno rappresentati nelle Assemblee esclusivamente per tramite del Soggetto che ha presentato l'istanza di adesione di cui al precedente comma a) e come indicato al precedente art 5 lett a)

#### Articolo 8 – Organi e Cariche Sociali

- a) Sono organi sociali essenziali dell'Associazione:
  - 1) l'Assemblea dei soci;
  - 2) il Consiglio Direttivo;
  - 3) il Presidente;
  - 4) Vice presidente
- b) Sono organi sociali facoltativi dell'Associazione se specificatamente deliberati dall'Assemblea dei Soci e/o previsti per legge:
  - 1) Segretario/Tesoriere
  - 2) il Collegio Revisori dei Conti e/o Revisore Unico
  - 3) la Commissione di Disciplina di Seconda Istanza
  - 4) il Collegio dei Probiviri
  - 5) Altri Organismi Associativi specificatamente previsti da regolamenti federali o similari
- c) Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci che ricoprono cariche istituzionali compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate e preventivamente autorizzate nella loro natura e nel loro ammontare
- d) Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.



- e) Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere soci effettivi dell'Associazione o essere soggetti rappresentanti di Soci minorenni (art 5lett. a) ) e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nel presente Statuto;
  - non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della Federazione o EPS di appartenenza., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica ovvero nell'ambito della stessa Organizzazione Sportiva territoriale (EPS) o Federale.
  - non ricoprire incarichi specifici nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Territoriali degli EPS che per legge e/o regolamento dispongano l'incompatibilità tra dette cariche e el eventuali cariche delle singole Associazioni affiliate
- f) Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.
- g) Tutte le cause o motivazioni di incompatibilità relative ai componenti degli Organi Istituzionali dell'Associazione che sono previste da Leggi dello Stato e/o Regolamenti del CONI, Enti federali, Enti Nazionali di Promozione Sportiva si intendono già recepite e sono da intendersi quali parte integrante del presente statuto.
- h) La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea ovvero degli Atri Organismi Associativi specificatamente previsti da regolamenti federali o similari

#### Articolo 9 – Assemblee dei Soci


- a) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- b) Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- c) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- d) L'Assemblea ha i seguenti poteri:
- In sede ordinaria:**
- eleggere il Consiglio Direttivo;
  - nominare i componenti dell'eventuale:
    - ✓ Collegio dei Revisori,
    - ✓ Commissione di Disciplina di Seconda Istanza,
    - ✓ Collegio dei Probiviri,
    - ✓ Altri Organismi Associativi specificatamente previsti da regolamenti federali o similari
  - approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - deliberare sugli indirizzi e sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
  - deliberare, per il proprio ambito di competenza ed in conseguenza agli iter previsti dal presente Statuto, in merito ai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio
- 

Direttivo e/o dalle Commissioni di Disciplina;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione.

**In sede straordinaria:**

- approva e modifica lo statuto;
  - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- e) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci normalmente è indetta dal Consiglio Direttivo ma potrà essere convocata anche su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 20% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata entro e non oltre i 45 giorni dal ricevimento della stessa
- f) La convocazione dell'Assemblea Straordinaria normalmente è indetta dal Consiglio Direttivo ma potrà altresì essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno o dai responsabili di una sezione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo che dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata entro e non oltre i 45 giorni dal ricevimento della stessa.  
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. Permangono gli obblighi e le formalità in capo al Consiglio Direttivo come sopra identificate.
- g) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- h) In alternativa alle modalità di cui al punto precedente l'Assemblea dei Soci e/o Consiglieri possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione. E' possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.
- i) Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- j) L'assemblea nomina un segretario in apertura della riunione. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.
- k) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.



- l) Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- m) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I verbali delle delibere Assembleari, così come il Bilancio d'esercizio annuale, comunque dovranno essere affissi alla bacheca sociale per almeno 60 giorni dalla data della riunione affinché vi sia la massima informativa per i Soci
- n) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma, del Codice Civile e normalmente sono deliberate per alzata di mano ma possono essere, a richiesta dell'assemblea, effettuate per chiamata individuale o a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi l'Assemblea provvederà a nominare, tra i presenti, tre scrutatori che tra loro eleggeranno un Presidente. Il verbale dello scrutinio sarà riportato dal Presidente della riunione nel verbale della stessa

#### Articolo 10 - Diritti di partecipazione e deleghe

- a) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I minorenni saranno rappresentati nelle Assemblee esclusivamente per tramite del Soggetto che ha presentato l'istanza di adesione di cui ai precedenti artt. 5 lett a).
- b) Viene espressamente vietata una ripartizione dei voti in base al gettito contributivo e, quindi, si ribadisce il principio del voto singolo richiamato dal TUIR art 148 c. 8 lett. e) riprendendo il criterio indicato all'articolo 2532 c. 2 del Codice Civile
- c) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 associati.

#### Articolo 11 - Assemblea ordinaria - Funzionamento

- a) L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di raccomandata, comunicazione posta elettronica ordinaria, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno sette giorni prima della prima data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.. La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di sette giorni di cui sopra.
  - b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza ovvero le modalità di partecipazione mediante telecomunicazione/internet e l'elenco delle materie da trattare.
  - c) L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
  - d) Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell'assemblea può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 


- e) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, lett d).
- f) Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, per particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria la cui trattazione riveste evidente rilevanza per la vita associativa sarà ammessa, ai fini della determinazione delle presenze per i "quorum deliberativi" di cui al successivo art 13, anche la consultazione a mezzo di posta elettronica ordinaria (e-mail). Il Socio che non potrà essere presente personalmente alle assemblee convocate dall'Associazione, potrà esprimere il proprio voto anche manifestando la propria volontà con indicazioni scritte che dovranno essere trasmesse a mezzo di e-mail presso la casella di posta del Presidente o del Direttore dell'Associazione entro le 24 ore antecedenti la data fissata per la riunione.

#### Articolo 12 - Assemblea straordinaria - Funzionamento

- a) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione di quotidiani locali etc.).
- b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- c) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della associazione, scioglimento della associazione e modalità di liquidazione.

#### Articolo 13 - Validità assembleare

- a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- b) L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa
- c) Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, l'Assemblea Straordinaria:
- per deliberare la modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto dell'associazione occorre la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa. In seconda convocazione sarà validamente

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ASSOCIAZIONE" at the top and "15/01/2018" at the bottom, with some illegible text in the center.

costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.

#### Articolo 14 - Consiglio direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto da un numero di da 3 a 7 (sette) componenti, determinato dall'assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa.
- b) Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario -Tesoriere.  
Sono previste le seguenti cariche.
  - Il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni.
  - Il Vice Presidente, che interviene in rappresentanza dell'Ente ed in sostituzione del Presidente solo nel caso di prolungato materiale impedimento di questi
  - Il Segretario (nomina eventuale) a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione.
  - Il Tesoriere (nomina eventuale) che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.
- c) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
- d) Possono ricoprire cariche sociali i soggetti di cui al precedente art 8 in regola con il pagamento delle quote associative.
- e) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
- f) Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- g) Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

#### Articolo 15 - Dimissioni

- a) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto risultante dai verbali dell'Assemblea dei Soci che ha nominato il vigente Consiglio Direttivo ovvero, in mancanza, per cooptazione di un nuovo consigliere individuato dai Consiglieri superstiti con ratifica dell'incarico alla prima assemblea dei Soci utile.
- b) Ove non vi siano persone che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- c) Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- d) Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.


#### Articolo 16 - Convocazione del Direttivo

- a) Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività sportiva da queste gestita.

#### Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla radiazione dei Soci per motivi disciplinari se non è stato istituito ai sensi del precedente art. 7) l'Organo di Disciplina di Prima Istanza, e deliberare sull'esclusione dei Soci morosi come da precedente art 6 lett e);
- b) nominare i componenti dall'Organo di Disciplina di Prima Istanza quando questo è costituito, ai sensi del successivo art 21, per disposizioni di norme o regolamenti delle Federazioni Sportive del CONI o degli EPS cui l'Associazione aderisce;
- c) stabilire l'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicarli all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio;
- d) perseguire le finalità previste dallo statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- e) compilare il regolamento interno, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea



dei Soci con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione;

- f) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- g) fissare le date i luoghi e le modalità di convocazione ( in presenza ovvero a mezzo di sistemi di telecomunicazione/internet o similari), di partecipazione e di verifica e garanzia dell'espressione del voto dei singoli Soci , delle assemblee ordinarie sociali da indire almeno una volta all'anno; così come convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti nel presente statuto;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- i) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- j) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio;

#### Articolo 18 - Il Presidente

- a) Il Presidente dirige la associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
- b) Al Presidente spetta:
  - la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
  - la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
  - la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

#### Articolo 19 - Il Vice-Presidente

- a) Il Vice-Presidente, nel caso in cui venga nominato, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### Articolo 20 - Il Segretario - Tesoriere

- a) Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di carattere formale.
  - b) Il Tesoriere cura l'amministrazione della associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
  - c) Il Segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.
- 

## Articolo 21 -Organi di Disciplina


L'Organismo di Disciplina, come identificato nella parte successiva del presente articolo, è istituito per espressa volontà degli Associati ovvero dove previsto per legge o per specifiche norme e regolamenti delle Federazioni Sportive e degli EPS cui l'Associazione aderisce

### ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

- a) L'Organo di disciplina di prima istanza può essere monocratico oppure costituito da tre membri effettivi, a scelta del Consiglio Direttivo che in ogni caso oltre ai membri effettivi elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti.
- b) Resta in carica per un triennio anche per quanto concerne i membri integrati nel corso di tale periodo.
- c) Se è collegiale, nomina un presidente al suo interno.
- d) Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali.
- e) Interviene e giudica d'ufficio ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno di tali casi.
- f) Può irrogare le seguenti sanzioni:
  - richiamo scritto
  - censura scritta
  - sospensione temporanea dalla frequentazione dei Locali in uso all'Associazione o dalla sola attività agonistica
  - radiazione (espulsione)
- g) L'Organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.
- h) La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata presso gli Uffici del Segretario dell'Associazione. Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati.
- i) Contro il provvedimento adottato, i Soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli controinteressati possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.
- j) In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.
- k) In pendenza, della decisione sul ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dalla Commissione di Prima Istanza.
- l) L'Organo di disciplina di prima istanza è competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto e la vita sociale, che dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'associazione, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui alle disposizioni delle norme e dei regolamenti della Federazione Sportiva o dell'EPS cui aderisce l'Associazione,

### COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

- m) La Commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre membri effettivi e due



supplenti eletti dal Consiglio Direttivo, la quale, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione provvede alle integrazioni che si rendano necessarie.

- n) La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai controinteressati o dal Consiglio Direttivo contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di prima istanza.
- o) Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente alla Assemblea, che delibera in sede ordinaria.
- p) La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.
- q) La Commissione funge anche da organo d'appello contro il lodo pronunciato dall'Organo di primo grado quale arbitro rituale, a norma del comma l) che precede.
- r) Resta in carica per un triennio, con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

#### Articolo 22 - Collegio dei Revisori e/o revisore Unico

- a) Quando espressamente previsto richiesto da specifica normativa e secondo i criteri determinati dalla medesima ovvero quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea validamente costituita, L'Assemblea Generale Ordinaria elegge alternativamente, anche tra i non soci,
  - In caso di forma Collegiale, numero tre Revisori effettivi e due supplenti e dovranno essere dotati di titolo o di specifica professionalità solo se espressamente previsto per legge o specifica disposizione. Il Collegio Effettivo al proprio interno ne designa il Presidente. Essi durano in carica quattro anni e tale loro attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il loro compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
  - In alternativa e in caso di Organo monocratico, un Revisore Unico dotato di titolo o di specifica professionalità solo se espressamente previsto per legge o specifica disposizione. Lo stesso dura in carica quattro e tale attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci..
- b) I Revisori e/o il Revisore Unico esercitano il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e delle disposizioni statutarie, e ne riferiscono con apposita relazione all'Assemblea annuale nell'ambito della relazione di accompagnamento al Bilancio

#### Articolo 23 -Il Collegio dei Probiviri

- a) Quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea validamente costituita, tale organo elegge il Collegio dei Probiviri.
  - b) I requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Probiviri, il numero di componenti del
- 

Collegio ed i relativi ruoli, la durata dell'incarico, eventuali limitazioni al numero di mandati dei componenti del Collegio, i casi e le procedure per la loro decadenza, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento, ai compiti ed ai poteri del Collegio stesso è disciplinato dal regolamento interno che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea come da precedente art 17 lett h).


- c) Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a quattro anni.

Art - 24 - Altri Organismi Associativi specificatamente previsti da regolamenti federali o similari

- a) Quando espressamente previsto, imposto e/o richiesto da specifica normativa e/o da regolamenti federali o similari, si intendono recepiti ed attuati all'interno del presente Statuto tutti quegli Organismi Associativi specificatamente richiesti e secondo i criteri determinati dalle leggi e/o dai regolamenti del CONI, degli Enti federali e degli ETS.
- b) L'attuazione di quanto al precedente punto a) non comporterà necessariamente l'immediata modifica statutaria ma la definizione di tali Organismi Associativi darà meglio identificata con apposita delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Nell'ambito della prima eventuale modifica statutaria che sarà adottata, sarà cura dell'Organo Gestorio provvede alle opportune iniziative per l'aggiornamento delle disposizioni statutarie riferite al presente articolo

Articolo - 25 - Il rendiconto o Bilancio

- a) Come indicato al precedente art. 17, spetta al Comitato Direttivo redigere il bilancio della associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della associazione e dovrà essere corredato da un'apposita relazione esplicativa ed illustrativa delle attività associative.
- b) Come indicato al precedente art. 11 lett c) e d) il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale fatto salvo, Qualora particolari condizioni lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
- c) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- d) Il Bilancio d'Esercizio, accompagnato dalla Relazione di Gestione e/o di Missione e, nel caso di attuazione del disposto di cui del precedente art 20) , comprensivo della relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione e messi a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci che dovrà deliberarne l'approvazione.
- e) Il Bilancio d'Esercizio, completo di tutti gli allegati, dovrà essere redatto nelle forme espressamente previste per legge e dovrà essere comunicato agli Enti preposti con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche normative ove previste
- f) Altresi la contabilità afferente al Bilancio eventualmente sarà messa a diposizione dei Soci che ne richiedessero la visione. In questo caso il Comitato Direttivo darà indicazione perche



entro 7 giorni, tutti i documenti necessari siano depositati presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente. I Soci potranno prenderne visione ma non potranno asportare alcun documento sociale.

- g) La verifica da parte dei Soci, per il controllo della gestione, potrà essere effettuata anche infrannualmente solamente su esplicita richiesta sottoscritta da almeno il 33% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Gli stessi richiedenti indicheranno, nella richiesta, tre delegati tra i firmatari, i quali potranno anche avvalersi della collaborazione di un professionista qualificato, che saranno preposti alle attività di controllo con le stesse modalità di cui al punto precedente fatto salvo che il Consiglio avrà a disposizione 30 giorni per mettere a disposizione tutti i documenti necessari presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente. I documenti messi a disposizione saranno consultabili ma non potranno essere asportati dal loro luogo di conservazione.
- A tale verifica potranno essere altresì presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, il Presidente del Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico.


#### Articolo 26 - Anno sociale

- a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre (*"di ciascun anno" per l'anno solare ovvero "dell'anno successivo" per cavallo d'anno*).

#### Articolo 27 - Patrimonio

- a) I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione e dai rimborsi derivanti da convenzioni.
- b) Il patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione e dal fondo di riserva.
- c) Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.
- d) L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 28 - Fondo di Garanzia

- a) L'assemblea, nella sessione straordinaria e nell'ambito delle disposizioni di cui al DLgs n. 39 art 5 e 19 del 28.2.21 potrà attivare un Fondo di garanzia mediante una somma liquida e disponibile della misura minima di euro 10.00,00 (diecimila,00) quale patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica.
- b) Il Fondo di Garanzia sarà così costituito tramite l'apposizione di un vincolo su di una parte del fondo di gestione.
- c) Il Fondo di Garanzia permarrà nella libera ed esclusiva disponibilità dell'associazione per tutta la durata della gestione dell'Associazione sino alla sua estinzione e dovrà essere conservato sempre integro a tutela dei legittimi diritti dei terzi.
- 

- d) Al momento della messa in liquidazione dell'Associazione le somme costituite ai sensi e con le modalità dei commi precedenti saranno rimesse nelle disponibilità dei conferenti solamente dopo aver terminato tutte le operazioni di liquidazione ed a seguito della totale estinzione di ogni posizione debitoria.

#### Articolo 29 – Sezioni territoriali

- a) L'assemblea, nella sessione ordinaria e quando ritenuto opportuno, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
- b) Per tali sezioni nominerà un Responsabile, il quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito al proprio operato, ma che non avrà alcun potere di rappresentanza dell'Associazione.

#### Articolo 30 - Clausola compromissoria

- a) Tutte le controversie insorgenti tra la associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

#### Articolo 31- Scioglimento

- a) Lo scioglimento della associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- b) L'assemblea, all'atto di scioglimento della associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta ovvero l'Organismo di controllo (di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662/96) istituito presso la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della associazione che avverrà a favore di altra associazione che persegua le medesime finalità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


#### Art. 32 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche

- a) Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

- b) L'Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.

Articolo 33 - Norma transitoria

- a) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente o della federazione a cui la associazione è affiliata alle le norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia sportiva.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.